



**COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO**  
PROVINCIA DI PISA

---

VIA IV NOVEMBRE, 1 - 56040 MONTEVERDI MARITTIMO  
P.I. 00187490503 TEL 0565/78511 FAX 0565/784410

**REGOLAMENTO**

**PER IL FUNZIONAMENTO DEL**

**CONSIGLIO COMUNALE**

## INDICE SISTEMATICO

### **CAPO I° - Disposizioni preliminari**

- Art.1 - Organizzazione del Consiglio ed ambito di applicazione del Regolamento
- Art.2 - Sede delle adunanze
- Art.3 - Prima seduta
- Art.4 - Il Presidente del Consiglio comunale
- Art.5 - Presidenza del Consiglio comunale

### **CAPO II° - Gli Organi del Consiglio**

- Art.6 - Elezioni, durata in carica e cessazione del Sindaco comunale
- Art.7 - I gruppi consiliari
- Art.8 - Termine per la costituzione dei gruppi consiliari
- Art.9 - Funzionamento dei gruppi consiliari
- Art.10 - Conferenza dei Capi gruppo consiliari

### **CAPO III° - Delle Commissioni**

- Art.11 - Competenza delle commissioni permanenti
- Art.12 - Costituzione delle commissioni permanenti
- Art.13 - Variazione nella composizione delle commissioni
- Art.14 - Poteri della Presidenza. Convocazioni delle commissioni
- Art.15 - Attivita' delle commissioni
- Art.16 - Convocazione delle commissioni
- Art.17 - Assegnazione alle commissioni
- Art.18 - Della discussione e votazione nelle commissioni
- Art.19 - Commissioni speciali e temporanee
- Art.20 - Incontri informativi
- Art.21 - Commissione di indagine

### **CAPO IV° - Della convocazione del consiglio Comunale e della organizzazione dei lavori**

- Art.22 - Potere di convocazione del Consiglio
- Art.23 - Ordine del giorno delle adunanze
- Art.24 - Avvisi di convocazione
- Art.25 - Termini per la notifica degli avvisi
- Art.26 - Adunanze di prima convocazione
- Art.27 - Adunanze di seconda convocazione
- Art.28 - Avvisi al pubblico
- Art.29 - Deposito e consultazione degli atti
- Art.30 - Luogo delle adunanze

### **CAPO V° - Delle sedute del Consiglio Comunale**

- Art.31 - Pubblicita' delle sedute
- Art.32 - Processo verbale e resoconto
- Art.33 - Funzioni del Segretario Comunale

- Art.34 - Comunicazioni al Consiglio Comunale
- Art.35 - Decadenza
- Art.36 - Adunanze aperte
- Art.37 - Ordine delle sedute – sanzioni disciplinari
- Art.38 - Sospensione della seduta
- Art.39 - Comportamento del pubblico

**CAPO VI° - Della discussione**

- Art.40 - Divieto di trattazione degli argomenti non all' ordine del giorno
- Art.41 - Norme per la discussione generale
- Art.42 - Presentazione e modalità di discussione di emendamenti
- Art.43 - Questione preliminare e sospensiva
- Art.44 - Fatto personale
- Art.45 - Chiusura della discussione – dichiarazione di voto

**CAPO VII° - Delle votazioni e del numero legale**

- Art.46 - Nomina degli scrutatori
- Art.47 - Fase della votazione e sua modalità
- Art.48 - Votazione per appello nominale
- Art.49 - Votazione a scrutinio segreto
- Art.50 - Validità' delle deliberazioni – Numero legale e verifica
- Art.51 - Mancanza del numero legale
- Art.52 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

**CAPO VIII° - Dei poteri di informazione dei Consiglieri**

- Art.53 - Interrogazioni e interpellanze
- Art.54 - Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze a risposta orale
- Art.55 - Svolgimento delle interrogazioni a risposta scritta
- Art.56 - Mozione – Presentazione e termini della discussione
- Art.57 - Diritto alla conoscenza dei provvedimenti e degli atti preparatori ed accesso agli uffici del Comune

**CAPO IX° - Delle petizioni, delle istanze e proposte**

- Art.58 - Presentazione ed esame

**CAPO X° - Dell' approvazione e della revisione del Regolamento**

- Art.59 - Entrata in vigore
- Art.60 - Diffusione

## **Capo I                    Disposizioni    preliminari**

### **Art. 1**

#### **Organizzazione del Consiglio ed ambito di applicazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento definisce le attività e gli ambiti di competenza del Consiglio in attuazione dello Statuto comunale e delle disposizioni legislative vigenti.

### **Art. 2**

#### **Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. Su proposta del Presidente, la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità o indisponibilità della sede stessa, oppure sussistano ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

### **Art. 3**

#### **Prima seduta**

1. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla data di convocazione.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e da lui presieduta.

3. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente, qualora eletto, per il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.

4. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al Prefetto.

### **Art. 4**

#### **Il Presidente del Consiglio comunale**

1. Qualora il Consiglio Comunale elegga il Presidente, allo stesso sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. Stante la facoltà del consiglio Comunale di eleggere il Presidente, nel presente regolamento, ogni riferimento al Sindaco nelle sue funzioni di presidenza del consesso consiliare è da intendersi riferibile al Presidente qualora eletto.

3. Il Consiglio deve essere convocato in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

## **Art. 5**

### **Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali, garantisce l' esercizio effettivo delle loro funzioni e rappresenta il Consiglio anche all' esterno dell' Amministrazione Comunale.
2. Il Sindaco puo' richiedere l' apporto organizzativo dei dirigenti comunali per ogni attivita' svolta dalla Giunta Comunale medesima ed inoltre proporre l' acquisizione di pareri di esperti tramite specifico incarico della Giunta Comunale.
3. In particolare puo' richiedere l' apporto della Giunta Comunale e degli uffici comunali per la predisposizione dell' O.D.G. da sottoporre alla discussione del Consiglio e per l' ordinato svolgimento delle attivita' istituzionali del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
4. Il Sindaco e' organo di collegamento con il Revisore del Conto, con il difensore Civico e gli altri organi di controllo

## **Art. 6**

### **Elezione, durata in carica e cessazione del Presidente del Consiglio Comunale**

1. In qualsiasi momento in corso di legislatura e prima di deliberare su qualunque altro oggetto, il Consiglio comunale puo' eleggere il Presidente nel suo seno, compresi i Consiglieri con delega e con esclusione di Sindaco, Vicesindaco, assessori, a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora, dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista al comma 1 di questo stesso articolo, si procede con successive votazioni da tenersi nella stessa seduta con voto limitato ad un candidato. E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità di voti tra due candidati è eletto il Consigliere più anziano per età.
3. L'elezione avviene in seduta pubblica e a voto segreto.
4. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato elettorale o fino alla sua decadenza per effetto di revoca o per dimissioni o per impedimento.
5. Il Presidente puo' essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due/quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia va motivata sulla base di violazione di leggi attinenti all'incarico di Presidente, dello Statuto e dei regolamenti.
6. In caso di dimissioni o decadenza o impedimento, è facoltà del Consiglio comunale valutare se nominare un nuovo Presidente del Consiglio o ricondurre la funzione di presidenza al Sindaco.

## **CAPO II**

### **Gli Organi del Consiglio**

## **Art. 7**

### **I gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si organizzano in gruppi, formati da uno o piu' membri, di regola in relazione alla lista di appartenenza. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare e debbono a tal fine dichiarare al Sindaco, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, a quale gruppo intendono aderire. Per i consiglieri che entrano a far parte

del Consiglio nel corso della legislatura, il termine per dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere, e' di cinque giorni dalla proclamazione.

#### **Art. 8**

##### **Termine per la costituzione dei gruppi consiliari**

1. Nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo deve procedere alla elezione del proprio Capo gruppo dandone immediatamente comunicazione al Sindaco. Qualora nel corso della legislatura si costituisca un nuovo gruppo consiliare questo, con la designazione del capo gruppo, deve essere tempestivamente comunicato al Sindaco. In caso di mancata comunicazione la costituzione si ha per non avvenuta.

#### **Art. 9**

##### **Funzionamento dei gruppi consiliari**

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni ai gruppi consiliari sara' concesso in relazione alla disponibilita' dell' Amministrazione Comunale, gli spazi utili per lo svolgimento della loro attivita' amministrativa. Essi potranno comunque avvalersi degli uffici e delle strutture dell' Ente per lo svolgimento della propria attivita'.

#### **Art. 10**

##### **Conferenza dei capi gruppo consiliari**

1. La conferenza dei Capi gruppo e' presieduta dal Sindaco.
2. I capi gruppo possono essere convocati dal Sindaco per eventuali comunicazioni ed accordi ai fini delle convocazioni e dei lavori consiliari. La convocazione puo' avvenire anche su richiesta dei singoli capi gruppo rivolta al Sindaco.  
Di norma la conferenza dei capi gruppo si riunisce prima del Consiglio Comunale per esaminare l'O.D.G.. I capi gruppo hanno facolta' di delegare altro membro del gruppo, dandone preventivamente comunicazione al Sindaco.
3. La conferenza dei capi gruppo puo' proporre al Sindaco l' iscrizione dei provvedimenti all' O.D.G. del consiglio per la sua discussione.
4. Delle riunioni della conferenza deve essere redatto breve verbale a cura di uno dei membri, individuato di comune accordo tra i presenti.

### **Capo III - Delle Commissioni**

#### **Art. 11**

##### **Competenza delle Commissioni Permanenti**

1. Ai sensi dell' art.10 dello statuto sono istituite tre commissioni permanenti. Le materie di competenza delle commissioni permanenti sono ripartite nel seguente modo:

<b>I^ Commissione</b>	<b>Funzioni associate e bilancio</b>
<b>II^ Commissione</b>	<b>Pianificazione urbanistica di livello generale</b>
<b>III^ Commissione</b>	<b>Statuto e nuovi regolamenti dell'ente</b>

2. Il numero di componenti di ciascuna commissione permanente e' fissato in numero di tre, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
3. Di ogni commissione puo' far parte, in qualita' di segretario, il funzionario indicato dal Sindaco.

4. Il Sindaco può partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola.
5. I Presidenti delle Commissioni riferiscono in ogni caso gli esiti dei propri lavori al Sindaco.
6. Per la elezione dei Presidenti e vice presidenti delle commissioni si procede nella 1ª adunanza con indicazione su unica scheda di due nominativi.

#### **Art. 12**

##### **Costituzione delle commissioni permanenti**

1. Ciascun gruppo procede, entro 30 giorni e dandone comunicazioni al Sindaco, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti. La designazione deve avvenire in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra i gruppi consiliari.

#### **Art 13**

##### **Variazione nella composizione delle commissioni**

1. Gli Assessori intervengono ai lavori delle commissioni soltanto come relatori delle proposte esaminate. Le commissioni permanenti restano in carica per l'intera legislatura. I gruppi possono procedere a variazioni nella loro composizione, dandone preventiva comunicazione scritta al Sindaco.

#### **Art. 14**

##### **Poteri della presidenza - Convocazione delle Commissioni**

1. Il Presidente convoca la commissione con invio dell'ordine del giorno e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il Sindaco, la giunta Comunale e gli uffici.

2. Il Presidente esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente regolamento. Il Vice Presidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento o per sua delega; collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento di lavori della commissione e nella formazione dell'ordine del giorno. Il Segretario della commissione collabora con il Presidente per il buon andamento delle sedute e sovrintende alla redazione del verbale.

#### **Art 15**

##### **Attività delle Commissioni**

1. Le commissioni si riuniscono purchè sia verificata la maggioranza dei membri per l'esame delle questioni o punti all'ordine del giorno sui quali debbono riferire al Consiglio.

2. Tutte le riunioni delle commissioni debbono svolgersi su materie che rientrino tra quelle della rispettiva competenza, eventualmente ascoltando anche il contributo di soggetti collettivi interessati.

3. Qualora manchi il numero legale, il Presidente sospende o rinvia la seduta.

#### **Art. 16**

##### **Convocazione delle commissioni**

1. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di tre giorni prima della seduta. Della convocazione viene data contestuale comunicazione al Sindaco. Le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere d'urgenza su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale, di due componenti la commissione o di sette consiglieri.

2. Delle sedute delle commissioni si redige un processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e il riscontro sommario del dibattito, sottoscritto da tutti i membri.

#### **Art. 17**

##### **Assegnazione alle commissioni**

1. Il Sindaco assegna alle commissioni competenti per materia le proposte di provvedimenti e/o regolamenti sui quali le commissioni stesse siano chiamate a pronunciarsi e ne dà contestuale comunicazione ai capi gruppo consiliari.

#### **Art. 18**

##### **Della discussione e votazione nelle commissioni**

1. Per la discussione nelle commissioni si osservano, in quanto applicabili le norme che regolano la discussione nel Consiglio Comunale.

2. Le votazioni nelle commissioni si fanno per alzata di mano.

#### **Art. 19**

##### **Commissioni speciali e temporanee**

1. Su proposta del Sindaco, della Giunta o dei 2/5 dei Consiglieri assegnati, il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali e temporanee per la trattazione di particolari argomenti di specifico interesse per l'amministrazione.

2. Il Consiglio disciplina composizione e durata di detta commissione.

#### **Art. 20**

##### **Incontri informativi**

1. Su proposta del Sindaco, della Giunta o dei consiglieri delegati, possono essere indetti incontri informativi senza votazione finale per la trattazione di argomenti non rientranti tra quelli di competenza delle commissioni. A tali incontri possono partecipare tutti i consiglieri comunali.

#### **Art. 21**

##### **Commissione di indagine**

1. A maggioranza assoluta dei propri membri il Consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. La proposta di istituzione può essere avanzata dal Sindaco, da almeno due quinti dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal difensore civico.

2. La deliberazione istitutiva della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari in proporzione alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

3. La commissione, nella prima seduta convocata dal Sindaco, elegge con votazione segreta alla quale partecipano i soli consiglieri di minoranza, il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti appartenenti alla minoranza. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

4. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente i dirigenti ed i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a mettere a disposizione della commissione tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.

5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio,



del Sindaco, della Giunta, del Revisore del conto, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi, dei dipendenti comunali, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle audizioni e le risultanze delle stesse restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente del Comune che si avvale nelle audizioni di apparecchi di registrazione.

7. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati dell'indagine eseguita. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza, in caso diverso, rappresenta al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o i soggetti competenti dovranno adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

9. Gli atti e i verbali vengono consegnati dal Presidente della commissione al Segretario comunale che ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'Ente.

## **Capo IV Della convocazione del Consiglio Comunale e dell'organizzazione dei lavori**

### **Art. 22**

#### **Potere di convocazione del Consiglio**

1. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco su decisione dello stesso o quando lo richieda 1/5 dei consiglieri, con la diramazione dell'ordine del giorno a tutti i consiglieri da notificare al loro domicilio recando le modalità dell'art. 28 del presente regolamento.

### **Art. 23**

#### **Ordine del giorno delle adunanze**

1. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale è compilato dal Sindaco.

2. Gli argomenti inseriti all'O.D.G. possono essere proposti:

- a) Dal Sindaco o dalla Giunta;
- b) Da un quinto dei Consiglieri Comunali.

3. Il Sindaco deve inserire per la discussione gli argomenti di cui al comma precedente entro il limite ordinatorio di 20 giorni.

4. Qualora la convocazione sia richiesta da un quinto dei Consiglieri questi dovranno far pervenire la proposta di delibera al Segretario Comunale almeno 10 giorni prima della adunanza per i pareri.

5. All'ordine del giorno già inviato possono essere aggiunti altri punti, ferma restando quanto previsto dal successivo art.28.

### **Art. 24**

#### **Avvisi di convocazione**

1. La convocazione deve essere fatta dal Sindaco a mezzo di avviso scritto.

2. La consegna deve essere effettuata tramite Posta Elettronica Certificata oppure, in subordine, da dichiarazione del Messo Comunale con l'indicazione del giorno. Il Sindaco può ricorrere alla convocazione a mezzo raccomandata tutte le volte che vi siano dei problemi di indisponibilità del messo comunale.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune, devono indicare per iscritto entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, un domiciliatario residente nel Comune a cui devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, oppure altra forma nella quale desiderino essere avvisati.

4. L' avviso dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) il giorno, l' ora ed il luogo della convocazione;

b) la menzione dell' urgenza ove ricorra il caso;

## **Art. 25**

### **Termini per la notifica degli avvisi**

1. L' avviso per le sedute consiliari deve essere di norma consegnato ai consiglieri cinque giorni prima per le sedute ordinarie e tre giorni prima per quelle straordinarie, escluso il giorno della consegna e quello della convocazione.

2. Sono ordinarie le sessioni in cui si approvano il bilancio ed il conto consuntivo.

3. Nel caso di convocazione d' urgenza e' sufficiente che l' avviso sia consegnato ventiquattro ore prima, salva la facoltà del Consiglio Comunale di rinviare ogni deliberazione al giorno successivo.

4. Anche la seconda convocazione, ove quella precedente sia stata resa nulla per mancanza del numero legale, e' fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione.

5. Quando gli avvisi di prima convocazione indichino anche il giorno della seconda, l' avviso per quest'ultima e' rinnovato ai soli componenti del Consiglio risultati assenti in prima convocazione per quegli argomenti aggiunti all' ordine del giorno.

## **Art. 26**

### **Adunanze di prima convocazione**

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

2. Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza di metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Dall'ora fissata nell'avviso di convocazione il Sindaco, se vi sono interrogazioni e domande di attualità iscritte all'ordine del giorno, può dare corso alla discussione ancorché non sia stato raggiunto il numero legale dei presenti. Il Segretario Comunale accerta, mediante appello nominale, il numero dei consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri inizialmente non siano presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto. Il Sindaco dichiara quindi aperta la seduta ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

4. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e eseguito di nuovo l'appello dopo la trattazione delle interrogazioni e delle domande di attualità sia constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

5. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei

consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dichiara deserta la seduta per gli oggetti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non sono computati a rendere valida l'adunanza.

## **Art. 27**

### **Adunanze di seconda convocazione**

1. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti è pure essa seduta di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare.
3. Nel caso di punti volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu interrotta per qualsiasi altro motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume carattere di seconda convocazione.

## **Art. 28**

### **Avvisi al pubblico**

1. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza di prima convocazione.
2. Il Sindaco ha facoltà di avvertire la cittadinanza mediante l'affissione di manifesti nelle varie località del Comune o mediante altre iniziative pubblicitarie.

## **Art. 29**

### **Deposito e consultazione degli atti**

1. Le proposte di delibera aventi ad oggetto argomenti di competenza delle commissioni consiliari di cui all'art. 11, sono depositati presso la Segreteria Comunale almeno 24 ore prima della adunanza, senza di che non possono essere sottoposti a votazione.
2. Tutte le altre proposte di delibera sono depositate presso la Segreteria Comunale almeno 72 ore prima dell'adunanza, senza di che non possono essere sottoposti a votazione.
3. I consiglieri hanno facoltà di prenderne visione nelle 24/72 ore antecedenti il Consiglio, durante le ore di ufficio ed al di fuori di esse con preventivo accordo con il Segretario Comunale, insieme ai documenti richiamati nella proposta.
4. I consiglieri nelle 24/72 ore antecedenti il Consiglio possono ritirare copia della proposta di delibera e degli atti in essa richiamati purchè ciò non comporti problemi organizzativi particolari per gli uffici. In tal caso ne è comunque consentita la visione.
5. Tutti gli atti non espressamente richiamati nella proposta di delibera sono da considerarsi atti interni e come tali sono sottratti alla visione.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario può essere delegato altro funzionario per la visione degli atti.

## **Art. 30**

### **Luogo delle adunanze**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del palazzo comunale.
2. Il Sindaco, quando ricorrono particolari motivi, può stabilire un diverso luogo di riunione, dandone notizia alla cittadinanza mediante avviso pubblico.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio Comunale sarà esposta sui palazzi amministrativi del Comune la bandiera nazionale e quella europea.

## **Capo V - Delle sedute del Consiglio Comunale**

### **Art.31**

#### **Pubblicita' delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il pubblico non puo' assistere alla seduta segreta.
3. Su richiesta motivata di cinque componenti, il Consiglio Comunale puo' deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
4. La seduta deve diventare obbligatoriamente segreta qualora si tratti di fare apprezzamenti su qualita' morali, tecniche, di attitudini positive o negative di persone. In tal caso il Consigliere che introduca tali apprezzamenti deve farlo presente. Il Sindaco deve avvertirlo della segretezza della seduta e qualora il Consigliere intenda proseguire sull'argomento il Sindaco deve senz' altro dichiarare segreta la seduta. In tal caso il Consiglio puo' preliminarmente deliberare che non sia redatto verbale della discussione.

### **Art. 32**

#### **Processo verbale e resoconto**

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale indicando, per le discussioni, l' oggetto ed i nomi di coloro che sono intervenuti su ogni singolo punto.
2. Il processo verbale puo' essere approvato, per alzata di mano, all' inizio di ogni seduta successiva, qualora cio' sia richiesto dai consiglieri.
3. Sul processo verbale non e' concessa la parola se non ai consiglieri che intendono farvi una rettifica, esclusivamente di carattere formale. La richiesta di rettifica va presentata per iscritto.
4. Il processo verbale e' firmato dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
5. Per le sedute segrete, quando il Consiglio Comunale non abbia deliberato che non si faccia processo verbale, a norma dell' articolo precedente, questo e' dato in visione ai consiglieri nella seduta successiva, e se non vi sono osservazioni, e' approvato.
6. Puo' essere istituito un sistema di registrazione sonora della discussione; in tal caso qualora tale sistema sia attivato, ogni consigliere dovra' chiarire il proprio nome e cognome prima di parlare.

### **Art. 33**

#### **Funzioni del Segretario Comunale**

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute con le funzioni di legge. Egli ha la responsabilita' della redazione del verbale, per il quale e' coadiuvato da altri funzionari.
2. Egli deve astenersi dalla seduta quando si trovi in uno dei casi di incompatibilita' per l' argomento in esame.
3. In tal caso ne adempie le funzioni un consigliere scelto dal Sindaco.
4. Nei casi di assenza o impedimento del Segretario Comunale lo sostituisce il Vice Segretario.

#### **Art. 34**

##### **Comunicazioni al Consiglio Comunale**

1. In ogni adunanza il Sindaco procede di norma a comunicare al Consiglio decisioni e fatti che, ai sensi del presente regolamento o di legge, debbono essere portati a sua conoscenza e lo informa sulle comunicazioni e gli atti che lo riguardano.
2. Tali comunicazioni non comportano deliberazioni e devono essere previste in apposito punto all'ordine del giorno il quale sarà dedicato anche all'esame di interpellanze e interrogazioni.

#### **Art. 35**

##### **Decadenza**

1. Il consigliere che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, dello Statuto.

#### **Art.36**

##### **Adunanze aperte**

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli Organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche, sindacali, di categoria, ambientali, interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o atti che comportino spese, anche di massima, a carico del bilancio comunale. Qualora tali adunanze si concludano con un voto, che può avere per oggetto un ordine del giorno o una mozione, alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

#### **Art.37**

##### **Ordine delle sedute – Sanzioni disciplinari**

1. Il Sindaco provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. Quando un componente del consiglio turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Sindaco lo richiama all'ordine.
2. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere in una medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione.

### **Art.38**

#### **Sospensione della seduta**

1. In qualsiasi momento dell' adunanza, conclusa la votazione del punto precedente, ciascun capo gruppo puo' richiedere al Sindaco che conceda la sospensione per una breve riunione di gruppo.
2. E' in facolta' del Sindaco di concedere tale sospensione che non puo' comunque superare la durata di 10 minuti. E' altresì in facolta' del Sindaco sospendere di propria iniziativa la seduta per la stessa durata.

### **Art. 39**

#### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri o sulle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica non può entrare nell'aula nella parte riservata ai consiglieri comunali se non a richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Sindaco dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento corretto, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Sindaco può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori e, risultati vani i propri richiami, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, con decisione motivata d'intesa con la conferenza dei capigruppo, dispone la prosecuzione della seduta a porte chiuse o la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

## **Capo VI - Della discussione**

### **Art. 40**

#### **Divieto di trattazione degli argomenti non all' ordine del giorno**

1. Il Consiglio Comunale non può discutere ne' deliberare su argomenti che non siano all' ordine del giorno.
2. In via eccezionale ed urgente, previa delibera di ammissibilità, il Consiglio Comunale puo' discutere di ulteriori argomenti solo in ipotesi della presenza in aula di tutti i componenti del Consiglio e purché sia deliberato a maggioranza degli stessi di procedere all' iscrizione del punto all'ordine del giorno. In tal caso il Consigliere che presenta tale mozione dovrà anche motivarne l'urgenza.
3. Se per la discussione di tale punto all'ordine del giorno sono necessari pareri preliminari obbligatori, tale discussione puo' avere solo valore di discussione preliminare o di dichiarazione di intenti.

#### **Art. 41**

##### **Norme per la discussione generale**

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del Sindaco o del proponente.
2. Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Sindaco dà la parola a coloro che chiedono di intervenire.
3. Dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione di uno stesso punto ciascun consigliere può parlare due volte; la prima per non più di 5 (cinque) minuti e la seconda per non più di 3 (tre) minuti.
5. Trascorsi i termini di intervento, fissati nel presente articolo, il Sindaco, dopo aver richiamato l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
6. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Sindaco per i richiami al rispetto del tempo o al tema dell'argomento in discussione.

#### **Art. 42**

##### **Presentazione e modalità di discussione di emendamenti**

1. Durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto al Sindaco uno o più emendamenti alla proposta di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Gli emendamenti vanno presentati al tavolo della presidenza.
2. Le modalità per la presentazione di emendamenti al Bilancio di previsione e sue variazioni sono disciplinate dal regolamento di contabilità.
3. Gli emendamenti alla proposta sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Sindaco reputi opportuno, raggruppando fra loro tutti gli emendamenti che riguardano lo stesso punto.  
La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.
4. Qualora si ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori dati di valutazione, il Sindaco, anche su richiesta del Segretario, può decidere di rinviare la trattazione della proposta all'ultimo punto del programma dei lavori o alla successiva adunanza, nel caso in cui l'emendamento comporti l'acquisizione sullo stesso del parere tecnico del responsabile del servizio.

#### **Art. 43**

##### **Questione preliminare e sospensiva**

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
2. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Consiglio, senza discussione, a maggioranza dei presenti.
4. Gli interventi non possono superare i 3 (tre) minuti.

#### **Art. 44**

##### **Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.



2. Il consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Sindaco decide se il fatto sussista o meno.

#### **Art. 45**

##### **Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto**

1. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione quando su un argomento non vi sono più consiglieri che chiedono la parola.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore, per ognuno, a 3 (tre) minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione, dichiarata dal proprio gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I consiglieri, prima che si effettui la votazione possono dichiarare la loro astensione dal voto, e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La espressa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

### **Capo VII - Delle votazioni e del numero legale**

#### **Art. 46**

##### **Nomina degli scrutatori**

1. Per singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il Sindaco può scegliere, tra i presenti tre consiglieri con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto e nell'accertamento dei relativi risultati per la proclamazione degli stessi.
2. La minoranza, se presente, ha diritto di essere rappresentata.

#### **Art. 47**

##### **Fase della votazione e sue modalità**

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Tale modalità avviene per alzata di mano e per appello nominale.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale la seduta.
4. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.

#### **Art. 48**

##### **Votazione per appello nominale**

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto, o in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del Sindaco o da almeno 1/5 (un quinto) dei consiglieri presenti in aula.
2. Il Sindaco precisa al consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no, alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza del Segretario.

#### **Art. 49**

##### **Votazione a scrutinio segreto**

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Sindaco, all'inizio della trattazione dell'argomento, procede alla nomina di 3 (tre) scrutatori, qualora non siano stati nominati all'inizio della seduta, dei quali 1 (uno) appartiene ai gruppi di minoranza.
2. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla Segreteria comunale.
3. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza o di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere è invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
4. Gli scrutatori ed il Segretario Comunale tengono nota dei votanti. Effettuata la votazione, le schede debbono essere distrutte immediatamente dopo la proclamazione del risultato di voto.

#### **Art. 50**

##### **Validità delle deliberazioni – Numero legale e verifica**

1. Salvo i casi in cui la legge richieda maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio Comunale sono valide quando alle votazioni partecipa la metà dei consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco compreso. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione.
2. S' intende abbiano partecipato al voto i componenti che abbiano espresso voto favorevole o contrario o che si siano astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
3. Si presume che il Consiglio Comunale sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia, prima di ogni deliberazione da adottarsi con votazione per alzata di mano, ciascun componente può chiedere la verifica del numero legale ed essa è disposta dal Sindaco.
4. Il Sindaco procede d' ufficio alla verifica, prima della votazione, negli altri casi o quando sia richiesta l' approvazione da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 51**

##### **Mancanza del numero legale**

1. Qualora, durante lo svolgimento del Consiglio venisse a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta con un intervallo di tempo non superiore ad un' ora. Al termine di tale tempo, il Sindaco, verificata la presenza del numero legale, procede nella seduta. In caso contrario, rinvia la seduta nei modi previsti dagli articoli precedenti.

## **Art. 52**

### **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese. Le deliberazioni immediatamente eseguibili vanno pubblicate all'albo pretorio entro 10 gg. dalla loro adozione.

## **Capo VIII - Sindacato ispettivo dei Consiglieri**

## **Art. 53**

### **Interrogazioni e interpellanze**

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto dai consiglieri, specificando se intendono chiedere risposta scritta o risposta orale.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione attorno ad una questione determinata.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale circa i motivi o gli intendimenti della condotta della giunta stessa su questioni di carattere generale di particolare rilievo.

## **Art. 54**

### **Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze a risposta orale**

1. L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato all'inizio della adunanza nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Se il consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione/interpellanza, questa si intende ritirata.
2. L'interrogazione/interpellanza è sinteticamente illustrata al consiglio dal presentatore. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di 10 (dieci) minuti di cui 5 (cinque) minuti per l'illustrazione e 5 (cinque) minuti per la risposta.
3. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se è soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro 3 (tre) minuti. Sulle interpellanze hanno facoltà di intervenire tutti i gruppi consiliari, con un oratore ciascuno e per non più di cinque minuti. Essi devono attenersi strettamente all'argomento della interpellanza.

## **Art. 55**

### **Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta**

1. Il Sindaco o la Giunta Comunale danno risposta entro trenta giorni al presentatore che abbia chiesto risposta scritta, essa sarà iscritta nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale utile affinché ne possa essere data lettura e consentita la replica solo nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dall'interrogante/interpellante.

**Art. 56**  
**Mozione**

**Presentazione e termini di discussione**

1. La mozione è un atto approvato dal consiglio comunale con il quale esso esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e della giunta e/o esprime giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale.
2. La mozione deve essere depositata per iscritto presso la segreteria comunale e viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile.
3. Le mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un' unica discussione nella quale, prima degli altri consiglieri, interviene un presentatore per ciascuna mozione al fine di illustrarla.
4. Se nessuno dei firmatari sia presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata.
5. Ogni consigliere può intervenire nella discussione della mozione, contenendo l'intervento in tre minuti.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme contenute dal presente regolamento.

**Art. 57**

**Diritto alla conoscenza dei provvedimenti e degli atti preparatori ed accesso agli uffici del Comune**

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti dell' Amministrazione Comunale.
2. I consiglieri che intendono ottenere copia degli atti preparatori dei provvedimenti debbono farne richiesta scritta al responsabile amministrativo dell' ufficio.

**Capo IX - Delle petizioni, delle istanze proposte**

**Art. 58**

**Presentazione ed esame**

1. Le proposte, le istanze e petizioni, secondo quando previsto dalla Statuto, devono essere depositati in forma scritta presso la segreteria comunale che ne verifica la ammissibilità.
2. Verificata l'ammissibilità, la proposta, istanza e petizione è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
3. L'illustrazione della proposta e/o istanza e petizione è affidata ad uno dei presentatori delle medesime.
4. Per la discussione delle proposte, istanze e petizioni si applica quanto già disciplinato dal presente regolamento.

## **Capo XI - Dell' approvazione e della revisione del regolamento**

### **Art. 59**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga il precedente regolamento del consiglio comunale.

### **Art. 60**

#### **Diffusione**

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.
2. Una copia del regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del consiglio comunale a disposizione dei consiglieri.